

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2020

relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (⁽²⁾) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (3) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano i generi *Albizia* Durazz. e *Robinia* L. quali piante ad alto rischio.
- (4) Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie *Albizia julibrissin* Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie *Robinia pseudoacacia* L. (le «piante specificate»). Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici.
- (5) Il 13 gennaio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di *Albizia julibrissin* originarie di Israele (⁽³⁾). L'Autorità ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, *Aomidiella orientalis*, un complesso di specie comprendente *Euwallacea fornicatus sensu stricto*, *Euwallacea fornicator*, *Euwallacea whitfordiendrus*, *Euwallacea kuroshio* («*Euwallacea fornicatus sensu lato*») e *Fusarium euwallaceae* («gli organismi nocivi specificati»), ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.
- (6) Il 2 marzo 2020 l'Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* originarie di Israele (⁽⁴⁾). Essa ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, *Euwallacea fornicatus sensu lato* e *Fusarium euwallaceae*, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(⁽¹⁾) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(⁽²⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(⁽³⁾) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. *Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel* (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Albizia julibrissin* originarie di Israele). *EFSA Journal* 2020;18(1):5941. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941>

(⁽⁴⁾) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. *Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel* (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* originarie di Israele). *EFSA Journal* 2020;18(3):6039. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039>

